



Letto l'atto di citazione in opposizione al precetto depositato dal difensore del sig. _____ ;

letta l'istanza finalizzata alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, anche inaudita altera parte;

ritenuto che non appaiono palesemente infondate, alla luce delle allegazioni e delle argomentazioni rappresentate nell'atto introduttivo, le eccezioni dell'opponente e relative, quantomeno:

- alla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17 maggio 2022, nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, ove, verosimilmente in deroga alla normativa italiana interna, prevede che il Giudice dell'Esecuzione sia tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali, ossia la nullità delle stesse, anche in presenza di decreto ingiuntivo, che non sia stato oggetto di opposizione;
- alla possibile decadenza dalla garanzia dovuta;
- al verosimile carattere abusivo / vessatorio delle clausole contrattuali sub. 7 e 8 della fideiussione;
- all'inderogabilità, nel caso di specie, dell'art.1957 c.c., ove le clausole sub. 7 e 8 del contratto di fideiussione fossero vessatorie e quindi nulle ai sensi dell'art. 33-34-36 del Codice del Consumo (D.L. 206/2005);
- alla, conseguenziale, mancata osservanza dei termini previsti dall'art. 1957 c.c.;
- alle ampiamente documentate precarie condizioni di salute del sig. _____ che potrebbero drasticamente peggiorare con l'inizio di una esecuzione forzata sugli immobili di sua proprietà;
- alla qualità del consenso prestato dal sig _____, all'atto della stipulazione del contratto di fideiussione, con riferimento alle norme del Codice del Consumo;
- alla efficacia delle informazioni ricevute dal sig. _____, all'atto della stipulazione del contratto di fideiussione e della sottoscrizione, in particolare, delle clausole sub. 7 e 8 del contratto;
- all'assenza di un grave ed irreparabile danno a carico dell'opposta in caso di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto;

P.Q.M.

dispone

la sospensione temporanea dell'efficacia esecutiva del precetto opposto sino all'udienza di comparizione delle parti, ove, all'esito del contraddittorio, il Giudice confermerà o revocherà la sospensione disposta.

Pordenone, 16.06.2022

Il Giudice

dott. Gaetano Appierto



TRIBUNALE di PORDENONE

Oggi sono presenti l'avv.to Antonini per l'opponente, l'avv.to _____ in sostituzione dell'avv.to _____ per l'opposta e la dott.ssa _____ per il tirocinio.

L'avv.to Antonini nel richiamarsi all'atto introduttivo chiede la conferma del provvedimento inaudita altera parte del 30.06.2022 ed i termini ex art. 183 cpc.

L'avv.to _____ nel richiamarsi ai contenuti ed alle domande di cui alla comparsa di costituzione chiede in via principale che il giudice revochi il provvedimento cautelare del 30.06.2022, in via subordinata che disponga la sospensione dell'efficacia del precetto solo con riferimento alla fideiussione omnibus rilasciata dal sig. _____

Il Giudice, richiamate le argomentazioni del provvedimento 30.06.2022 e ritenute le stesse ancora condivisibili anche alla luce del contenuto interpretativo della comparsa di risposta della opposta,

P.Q.M.

conferma il provvedimento 30.06.2022; fissa i termini ex 183 cpc :

prima memoria 10 gennaio 2023;

seconda memoria 10 febbraio 2023;

terza memoria 03.03.2023

e rinvia per l'udienza ex 184 cpc alla data del 27.04.2023 ore 12.

Nelle more invita le parti a verificare un possibile accordo che preveda quanto meno la restituzione del capitale residuo a cura del debitore principale, verificando peraltro la esistenza di altri debitori in garanzia. Invita le parti a rediporre la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 cpc in forma succinta, limitandosi a meglio specificare e replicare alle questioni preliminari di diritto relativa ai contenuti ed alla applicabilità della sentenza della Corte Europea di Giustizia del 17.05.2022 ed alla opportunità di indagare sulle modalità di stipulazione del contratto bancario.

IL Giudice

dott. Gaetano Appierto